

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

VAJNAI c. UNGHERIA

(Ricorso n. 33629/06)

SENTENZA

STRASBURGO

8 luglio 2008

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma

Nel caso Vajnai c. Ungheria,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Seconda Sezione), riunita in una camera composta da :

Françoise Tulkens, *Presidente*,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

András Sajó,

Nona Tsotsoria,

Işıl Karakaş, *giudici*,

e Sally Dollé, *Cancelliere di Sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 17 giugno 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 33629/06) diretto contro la Repubblica Ungherese con il quale un cittadino di questo Stato, il Sig. Attila Vajnai, ("il ricorrente"), ha adito la Corte il 15 maggio 2006 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. Il ricorrente è rappresentato da Gy. Magyar, avvocato del foro di Budapest. Il Governo Ungherese ("il Governo") è rappresentato dal suo Agente, L. Hóltzl, Ministro della Giustizia e dell'Ordine Pubblico.

3. Il ricorrente sostiene che la condanna lui comminata perché ostentava il simbolo del movimento internazionale dei lavoratori costituisce un'ingiustificata ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione, in violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

4. Il 24 settembre 2007 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 29 § 3, essa ha deciso che la ricevibilità ed il merito del caso sarebbero stati esaminati congiuntamente.

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

5. Il ricorrente è nato il 1963 e risiede a Budapest. I fatti del caso di specie, come sostenuti dalle parti, possono essere riassunti come segue.

6. Il 21 febbraio 2003, il ricorrente, all'epoca dei fatti Vice-Presidente del Partito dei Lavoratori (*Munkáspárt*) - un partito politico di sinistra - era relatore ad una legittima manifestazione nel centro di Budapest. La manifestazione si svolgeva presso l'ex ubicazione di una statua di Karl Marx, che era stata rimossa dalle autorità. Sulla sua giacca, il ricorrente indossava una stella rossa a cinque punte (di seguito denominata "stella rossa"), di cinque centimetri di diametro, quale simbolo del movimento internazionale dei lavoratori. In applicazione della sezione 269/B (1) del codice penale, una pattuglia di polizia che era presente invitava il ricorrente a rimuovere la stella, cosa che il ricorrente provvedeva a fare.

7. Successivamente, veniva intentato nei confronti del ricorrente un procedimento penale con l'accusa aver indossato in pubblico un simbolo del totalitarismo. Il 10 marzo 2003 il ricorrente veniva interrogato in qualità di indagato.

8. In data 11 marzo 2004 il Tribunale distrettuale di Pest condannava il ricorrente per il reato di utilizzo di un simbolo del totalitarismo. Il tribunale, tuttavia, disponeva la sospensione condizionale della pena per la durata di un anno.

9. Il ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d'Appello regionale di Budapest (*Fővárosi Bíróság*).

10. Il 24 giugno 2004, questo tribunale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre il caso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) per una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea (CE). Il rinvio – pervenuto alla Corte il 28 luglio 2004 – riguardava l'interpretazione del principio di non discriminazione quale principio fondamentale del diritto comunitario.

11. Nella ordinanza di rinvio, la Corte d'Appello regionale osservava che in diversi Stati membri dell'Unione Europea (UE), come ad esempio la Repubblica Italiana, il simbolo dei partiti di sinistra è la stella rossa o la falce e il martello. Pertanto, si poneva la questione di stabilire se una disposizione normativa di uno Stato membro dell'Unione Europea che vietasse l'uso dei simboli del movimento internazionale del lavoro, sanzionandolo penalmente fosse discriminatoria quando in un altro Stato membro il medesimo comportamento non dava luogo ad alcuna sanzione.

12. Il 6 ottobre 2005 la CGCE dichiarava di non avere la competenza per rispondere alla questione sollevata dalla Corte d'Appello regionale. La parte rilevante della motivazione recita come segue:

"... 11 Il giudice remittente chiede, in sostanza, se il principio di non discriminazione, l'art. 6 del TUE, la direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, n. 43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22), ovvero gli artt. 10, 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), ostino a una disposizione nazionale come l'art. 269/B, n. 1, del

SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA

Codice penale ungherese, che sanziona l'esibizione del simbolo considerato nel procedimento principale....

13 Per contro, la Corte non ha tale competenza se la normativa nazionale non si colloca nell'ambito del diritto comunitario e l'oggetto della controversia non presenta alcun elemento di collegamento con una qualsiasi delle situazioni considerate dalle disposizioni del Trattato (v. sentenza Kremzow, cit., punti 15 e 16).

14 Ebbene, il caso del sig. Vajnai non presenta alcun elemento di collegamento con una qualsiasi delle situazioni considerate dalle disposizioni del Trattato e la normativa ungherese applicata nel procedimento principale non si colloca nell'ambito del diritto comunitario.

15 Alla luce di ciò si deve constatare, sul fondamento dell'art. 92, n. 1, del suo regolamento di procedura, che la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sottoposta dal Fővárosi Bíróság.”

13. Il 16 novembre 2005 la Corte d'Appello regionale di Budapest ha confermato la condanna del ricorrente.

II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE

14. La Costituzione, nelle sue parti pertinenti, recita come segue:

Articolo 2

“(1) La Repubblica d'Ungheria è uno Stato di diritto indipendente e democratico...

(3) Nessuno può svolgere attività volte all'acquisizione o all'esercizio del potere con mezzi violenti o al suo esclusivo possesso...”

Articolo 61

“(1) Nella Repubblica d'Ungheria ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, e, inoltre, ha il diritto di accedere alle informazioni di interesse pubblico e di diffonderle.”

15. Il Codice penale, come in vigore all'epoca dei fatti, nelle sue parti pertinenti, recitava come segue:

Misure (Az intézkedések)

Sospensione condizionale della pena (Próbára bocsátás)

Sezione 72

“(1) In caso di contravvenzione (*vétség*) o di delitto (*bűntett*) punibile con la reclusione fino a un massimo di tre anni, il giudice può rinviare l'esecuzione della pena con sospensione condizionale, se è presumibile con buona ragione che l'obiettivo della sanzione possa essere raggiunto anche in questo modo.”

Sezione 73

“(2) La sospensione condizionale deve essere revocata e la pena deve essere eseguita se ... la persona condannata con sospensione condizionale della pena riporti condanna per un reato commesso durante il periodo di sospensione ...”

Crimini contro lo Stato

Sezione 139 – Mutamento violento dell’ordine costituzionale

“(1) Chiunque compie atti diretti a mutare l’ordine costituzionale della Repubblica d’Ungheria, mediante violenza o con la minaccia della violenza - in particolare, con l’uso di forze armate - commette un delitto...”

Crimini contro la tranquillità pubblica

Sezione 269 – Istigazione contro una comunità

“Chiunque inciti, in pubblico, istighi all’odio contro

a) la nazione ungherese, o

b) una comunità nazionale, etnica, razziale o religiosa o particolari gruppi della popolazione

commette un delitto ...”

Sezione 269/B – Utilizzo di simboli del totalitarismo

“(1) Chiunque (a) diffonda, (b) usi in pubblico o (c) esibisca un svastica, un distintivo delle SS, una freccia a croce, il simbolo della falce e martello o una stella rossa, o un simbolo raffigurante uno qualsiasi di questi, commette una contravvenzione – salvo che non sia configurabile un reato più grave – e deve essere condannato ad un’ammenda (*pénzbüntetés*).

(2) La condotta di cui al paragrafo (1) non è punibile, se realizzata a fini di istruzione, scienza, arte o al fine di fornire informazioni sulla storia o sugli avvenimenti contemporanei.

(3) I paragrafi (1) e (2) non si applicano alle insegne degli Stati che sono al potere.”

16. Il Codice di procedura penale recita come segue:

Sezione 406

“(1) La revisione del procedimento può essere disposta a favore dell’imputato se: ...

b) un’istituzione a difesa dei diritti umani, istituita in base ad un trattato internazionale, ha stabilito che lo svolgimento del procedimento o la decisione finale

del giudice abbia violato una disposizione di un trattato internazionale promulgata da un atto, a condizione che la Repubblica d'Ungheria abbia riconosciuto la giurisdizione internazionale dell'organizzazione a difesa dei diritti umani e che la violazione possa essere sanata attraverso revisione ...”

17. La decisione n. 14/2000 (V. 12.) della Corte Costituzionale, in merito alla costituzionalità della sezione 269/B del codice penale, contiene i seguenti passaggi:

“[...N]on solo tali simboli del totalitarismo rappresentano regimi totalitari che l'intera nazione ha conosciuto e per i quali ha patito, ma fin dall'inizio nella legislazione della Repubblica d'Ungheria si è pensato che gli illeciti commessi da siffatti regimi dovessero essere trattati insieme...

La Corte costituzionale ha espressamente confermato nelle sue decisioni ... che nessuna questione di costituzionalità può essere sollevata contro la parità di trattamento e la comune regolamentazione di tali regimi totalitari...

Nei decenni precedenti alla trasformazione democratica, solamente la diffusione dei simboli fascisti e della freccia-crociata era stata perseguita ... Al tempo stesso, comprensibilmente in base alla natura del regime politico al potere, l'uso di simboli rappresentanti le idee comuniste non era stato punito; al contrario, essi venivano protetti dal diritto penale. In proposito, la legge, dunque, ha provveduto ad eliminare la precedente ingiustificata distinzione operata rispetto ai simboli del totalitarismo...

La Convenzione (la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) riconosce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella valutazione di ciò che può essere considerato un'ingerenza “necessaria in una società democratica” (Barfod, 1989; Markt Intern, 1989; Chorherr, 1993; Casado Coca, 1994; Jacubowski, 1994). ...

In diverse sue prime decisioni, la Corte costituzionale ha incluso la situazione storica come un fattore rilevante in funzione della revisione costituzionale...

Nelle sue decisioni fino ad ora, la Corte costituzionale ha costantemente preso in considerazione le circostanze storiche (molto spesso il cambiamento del regime politico è valutato come un dato di fatto), riconoscendo che tali circostanze possono richiedere qualche restrizione ai diritti fondamentali, ma non ha mai tollerato alcuna deroga ai requisiti di costituzionalità in base al semplice fatto che il regime politico fosse mutato...

La Corte costituzionale ricorda che anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo tiene conto delle specificità storiche passate e presenti dello Stato convenuto quando valuta il fine consentito e la necessità di limitare la libertà di espressione.

Nel caso *Rekvényi c. Ungheria* riguardo alla restrizione delle attività politiche e alla libertà del dibattito politico degli agenti di polizia, la Corte ha adottato la sentenza del 20 maggio 1999 in cui afferma che l'obiettivo di sorvegliare che il ruolo cruciale della polizia nella società non venga compromesso a causa dell'erosione della neutralità politica dei suoi funzionari si concilia con i principi democratici. Tale obiettivo ha speciale significato storico in Ungheria a causa della precedente esperienze di tale

paese con un regime totalitario che si fondava in gran parte sul diretto sostegno delle forze di polizia al partito al governo'...

Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, il comportamento capace di mettere in pericolo la pace pubblica ed offendere la dignità delle comunità può essere oggetto di repressione penale, nella misura in cui questo non sia espressamente diretto contro una particolare e definita persona; in teoria, non vi è nessun altro strumento – meno afflittivo – a disposizione per raggiungere l'obiettivo desiderato che non sia la sanzione penale...

Lo Stato democratico di diritto è strettamente connesso al mantenimento e al funzionamento dell'ordine costituzionale ... La Costituzione non è priva di valori, ma ha un insieme di valori. Esprimere pareri in contrasto con i valori costituzionali non è un comportamento tutelato dall'articolo 61 della Costituzione...

La Costituzione afferisce ad uno Stato democratico di diritto e, pertanto, il costituente ha preso in considerazione la democrazia, il pluralismo e la dignità umana quali valori costituzionali meritevoli di tutela; allo stesso tempo, è incostituzionale qualsiasi attività diretta alla acquisizione o all'esercizio con la forza del potere pubblico, o al possesso esclusivo dello stesso (articolo 2 § 3). La sezione 269/B sanziona la distribuzione, l'utilizzo di fronte ad un vasto pubblico, la raccolta e l'esibizione in pubblico dei simboli che sono stati utilizzati da regimi politici dittatoriali; tali regimi hanno perpetrato atti illeciti *di massa* e violato i diritti umani fondamentali. Tutti questi simboli rappresentano il dispotismo dello Stato, simboleggiando idee politiche negative realizzate nella storia dell'Ungheria durante il 20° secolo, espressamente vietate dall'articolo 2 § 3 della Costituzione e avverso le cui attività sussiste in capo ad ognuno un obbligo di resistenza...

L'utilizzo dei simboli così come proibito dalla sezione 269/B del codice penale può causare un sentimento di paura o di minaccia sulla base dell'esperienza concreta delle persone – comprese le loro varie comunità – che hanno subito un torto in passato, in quanto tali simboli rappresentano il rischio di veder ripetersi tali atti inumani in relazione con le rispettive idee totalitarie.

Secondo il parere della Corte costituzionale, se – in aggiunta all'oggetto così tutelato da parte della legge penale – la tutela di altri valori costituzionali non può essere ottenuta con altri mezzi, la tutela della legge penale in sé non è considerata sproporzionata, a condizione che sia necessario predisporre una tutela contro l'uso di tali simboli. Se sia o meno necessario disporre tale tutela in una società democratica dipende dalla natura della restrizione, dal suo contesto sociale e storico e dal suo impatto sulle persone colpite.

Sulla base di quanto sopra, nel caso di specie, la legge in esame ha lo scopo di tutelare altri valori costituzionali, ulteriori rispetto a quelli protetti dalla legge penale. Tali valori sono la natura democratica dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 § 1 della Costituzione, il divieto di cui all'articolo 2 § 3, così come il requisito di cui all'articolo 70/A della Costituzione, che afferma che tutte le persone devono essere trattate dalla legge come persone di pari dignità...

Consentire un utilizzo libero, aperto e pubblico dei simboli in questione, nella presente situazione storica, offenderebbe gravemente tutte le persone impegnate per la democrazia, che rispettano la dignità umana delle persone e, di conseguenza, condannano le ideologie di odio e di aggressione, e offenderebbe in particolare coloro

che sono stati perseguitati dal nazismo e dal comunismo. In Ungheria, i ricordi di entrambe le ideologie rappresentate dai simboli vietati, così come i torti commessi sotto tali simboli, sono ancora vivi nella consapevolezza del pubblico e nelle comunità di coloro che sono sopravvissuti alla persecuzione; queste cose non sono state dimenticate. Le persone che hanno sofferto gravemente e i loro parenti vivono tra di noi. L'uso di tali simboli ricorda il passato recente, insieme con le minacce di quel tempo, le sofferenze disumane, le deportazioni e le ideologie di morte.

Secondo il parere della Corte costituzionale, si ha di certo un provvedimento finalizzato alla tutela della società democratica – e quindi non incostituzionale – se nella presente situazione storica, lo Stato decide di vietare alcune condotte contrarie alla democrazia, collegate all'uso di particolari simboli dei regimi totalitari: la loro diffusione, il loro utilizzo di fronte a un vasto pubblico riunito e la pubblica esibizione...

Sebbene la scelta costituzionale di sanzionare penalmente la violazione di valori protetti dalla legge – vale a dire la pace pubblica e la dignità delle comunità connesse ai valori della democrazia, indipendentemente l'uno dall'altro – potrebbe condurre anche ad una conclusione diversa, tuttavia, dal momento che l'utilizzo di simboli espressione del totalitarismo viola entrambi i valori, in modo congiunto e contemporaneamente, vi è un effetto aggiuntivo e sinergico rafforzato dall'impatto attuale dei recenti avvenimenti storici.

La Corte costituzionale ritiene che l'esperienza storica dell'Ungheria e la minaccia ai valori costituzionali che minacciano la società ungherese, e che si trovano riflesse nella possibilità di pubblicizzare attività fondate sulle ideologie dei regimi passati, giustificano in modo convincente, oggettivo e ragionevole il divieto di tali attività e l'uso della legge penale per combatterle. La restrizione alla libertà di espressione che si ritrova nella sezione 269/B § 1 del codice penale, alla luce del presupposto storico, è considerata come una risposta ad un bisogno sociale imperativo.

Secondo la Corte costituzionale, nella presente situazione storica, non vi è alcun efficace strumento giuridico diverso dagli strumenti della legge penale e della sanzione penale (*ultima ratio*) contro l'utilizzo dei simboli specificati nella sezione 269/B § 1, perché i soggetti che commettono il reato e, in particolare, le tre specifiche tipologie di condotta previste per la commissione del reato, richiedono una restrizione volta alla protezione delle finalità rappresentate dai valori costituzionali. In un altro paese con una simile esperienza storica, il codice penale allo stesso modo considera reato, in grado di mettere in pericolo lo Stato democratico di diritto, l'utilizzo di simboli (bandiere, distintivi, divise, slogan e forme di saluto) di organizzazioni contrarie alla Costituzione [*Strafgesetzbuch (StGB) vom 15. Mai 1871 (RGBl. S. 127) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I, 3322) § 86a.*]...

Non è vietato dalla legge produrre, acquisire, conservare, importare, esportare o addirittura utilizzare tali simboli a condizione che non sia fatto di fronte ad un vasto pubblico riunito. Ci sono solo tre specifiche tipologie di condotta considerate dalla legge come contrarie ai valori dello Stato democratico di diritto (la distribuzione, l'utilizzo di fronte ad un vasto pubblico riunito e l'esibizione pubblica), a causa della tendenza di tali comportamenti non solo ad "insultare o causare ansia o stupore" nel pubblico, ma anche a creare una precisa paura o minaccia riflettendo l'identificazione con ideologie detestate e l'intenzione di propagare apertamente tali ideologie. Tale condotta può offendere l'intera società democratica, in particolare la dignità umana

dei principali gruppi e comunità che hanno subito i crimini più gravi, commessi in nome di entrambe le ideologie rappresentate dai simboli vietati...

Sulla base di quanto detto sopra, la Corte costituzionale è dell'opinione che la restrizione di cui alla sezione 269/B § 1 del codice penale non è sproporzionata rispetto all'importanza degli obiettivi protetti, mentre la portata e la sanzione della restrizione sono qualificati come lo strumento potenzialmente meno grave. Pertanto, la limitazione del diritto fondamentale definita nella data disposizione del codice penale è conforme al requisito della proporzionalità..."

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

18. Il ricorrente lamenta che il fatto di essere stato perseguito per aver ostentato il simbolo della stella rossa ha violato il suo diritto alla libertà di espressione garantito dall'articolo 10 della Convenzione, che recita come segue:

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche ...

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica ... alla difesa dell'ordine ... [o] ... alla protezione dei ... diritti altrui ..."

19. Il Governo si oppone a tale tesi.

A. Sulla ricevibilità

20. Il Governo ha affermato che la domanda è incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione, alla luce dell'articolo 17 che prevede quanto segue:

"Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione."

21. Il Governo rinvia alla giurisprudenza delle istituzioni della Convenzione, compresa la decisione della Corte in *Garaudy c. Francia* (decisione del 24 giugno 2003, n. 65831/01, CEDU 2003-IX (estratti)). Esso

ricorda che, quando il diritto alla libertà di espressione è stato invocato dai ricorrenti per giustificare la pubblicazione di testi che violavano lo spirito della Convenzione ed i valori essenziali della democrazia, la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha sempre fatto ricorso all'articolo 17, della Convenzione, sia direttamente che indirettamente, nel respingere i loro argomenti e nel dichiarare irricevibili i loro ricorsi (v. ad esempio, *J. Glimmerveen e J. Hagenbeek c. Paesi Bassi*, nn. 8348/78 e 8406/78 (ricorsi riuniti), decisione della Commissione del 11 Ottobre 1979, *Decisions and Reports (DR) 18*, p. 187; *Pierre Marais c. Francia*, n. 31159/96, decisione della Commissione del 24 giugno 1996, *DR 86*, p. 184.). Secondo il Governo, inoltre, la Corte avrebbe confermato siffatto approccio nella sua giurisprudenza successiva (*Lehideux e Isorni c. Francia*, sentenza del 23 settembre 1998, *Reports of Judgments and Decisions 1998-VII*, § § 47 e 53). Ancora, il Governo fa presente che, in un caso riguardante l'articolo 11 (*W.P. ed altri c. Polonia*, decisione del 2 settembre 2004, n. 42264/98, *Reports 2004-VII*), la Corte ha osservato che "lo scopo generale dell'articolo 17 è quello di impedire che gruppi totalitari sfruttino nel loro stesso interesse i principi enunciati dalla Convenzione". Analoghe conclusioni sono state raggiunte, secondo il Governo, nei casi di *Norwood c. Regno Unito* (decisione del 16 novembre 2004, n. 23131/03, *Reports 2004 - VII*) e *Witzsch c. Germania* (decisione del 13 dicembre 2005, n. 7485/03).

22. Siccome, a parere del Governo, la stella rossa simboleggia idee totalitarie e comportamenti contrari ai valori sottostanti alla Convenzione, esso sostiene che indossarla – condotta sprezzante delle vittime del regime comunista – significa giustificare una politica finalizzata alla distruzione dei diritti e delle libertà propri della Convenzione. Sebbene, i casi sopra citati riguardino in modo specifico la manifestazione di idee di stampo razzista e antisemita riconducibili al nazismo, ideologia totalitaria, tuttavia il Governo ritiene che tutte le ideologie di natura totalitaria (compreso il bolscevismo simboleggiato dalla stella rossa) devono essere trattate su di un piano di parità, e la loro espressione deve quindi essere esclusa dalla tutela di cui all'articolo 10.

23. Il ricorrente non ha formulato alcun commento su questo punto.

24. La Corte ritiene che il presente ricorso debba essere distinto da quelli invocati dal Governo. Essa osserva che, in particolare in *Garaudy c. Francia* (op. cit.) e *Lehideux e Isorni c. Francia* (op. cit.), la posta in gioco consisteva nella giustificazione di politiche filo-naziste. Di conseguenza, la constatazione da parte della Corte di un abuso ai sensi dell'articolo 17, risiedeva nel fatto che l'articolo 10 era stato invocato da parte di gruppi che perseguivano finalità totalitarie.

25. Nel caso di specie, tuttavia, non è stato sostenuto dal Governo che il ricorrente abbia espresso disprezzo per le vittime di un regime totalitario (cfr., *a contrario*, *Witzsch c. Germania* (op. cit.)) o abbia fatto parte di un

gruppo con ambizioni totalitarie. Né gli elementi contenuti nel fascicolo di causa supportano una tale conclusione. Il ricorrente era, all'epoca dei fatti, un funzionario di un partito politico di sinistra e indossava la contestata stella rossa in una sua legittima manifestazione. In tali circostanze, la Corte non può concludere che l'esibizione di tale simbolo fosse finalizzata a giustificare o propagare l'oppressione totalitaria al servizio di "gruppi totalitari". Si trattava semplicemente del simbolo di un legittimo movimento politico di sinistra. Contrariamente ai casi sopra citati, la forma di espressione sanzionata nel caso di specie, era del tutto estranea alla propaganda razzista.

26. Ne consegue che, secondo la Corte, il ricorso non costituisce un abuso del diritto di petizione per le finalità di cui all'articolo 17 della Convenzione. Pertanto, non è incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione, ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che esso non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. Si decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilità.

B. Sul merito

1. Sull'esistenza di una ingerenza

27. Il ricorrente sottolinea che i tribunali interni lo hanno ritenuto colpevole del reato di utilizzo di un simbolo del totalitarismo. Anche se è vero che con la sospensione condizionale del periodo di un anno le corti ungheresi hanno evitato di sottoporlo ad una sanzione penale, a suo avviso resta fuor d'ogni dubbio, posto che è stata accertata la sua responsabilità penale, che si sia verificata un'ingerenza alla sua libertà di espressione.

28. Il Governo ribatte sostenendo che, anche a voler supporre che la condanna del ricorrente abbia costituito un'ingerenza nella sua libertà di espressione, tale ingerenza è stata giustificata ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 10.

29. La Corte ritiene che la sanzione penale in questione costituisce un'ingerenza al godimento da parte del ricorrente dei diritti sanciti dall'articolo 10 § 1 della Convenzione. La Corte ribadisce, inoltre, che una simile ingerenza viola la Convenzione qualora essa non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10. Occorre pertanto verificare se tale ingerenza sia "prevista dalla legge", se persegue uno o più degli scopi legittimi enunciati in tale paragrafo e se essa sia "necessaria in una società democratica" per il raggiungimento di tali scopi.

2. *“Prevista dalla legge”*

30. Il Governo ha ribadito la posizione della Corte costituzionale secondo la quale la restrizione all'utilizzo di simboli del totalitarismo è stata prescritta dalla legge, e precisamente da una legge del Parlamento sufficientemente chiara e che soddisfaceva i requisiti di prevedibilità.

31. La Corte rileva che la questione non è stata oggetto di controversia tra le parti. Può, pertanto, considerarsi accertato che l'ingerenza sia prescritta dalla legge.

3. *Lo scopo legittimo*

a. **Argomenti del ricorrente**

32. Il ricorrente fa notare che quasi più di due decenni sono trascorsi da quando l'Ungheria è passata da un regime totalitario ad una società democratica. L'Ungheria è divenuta uno Stato membro del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo e dell'Unione europea. Il paese è una democrazia stabile, in cui si sono svolte cinque elezioni generali di tipo pluripartitico a partire dal 1990. Il partito di sinistra cui appartiene il ricorrente non è mai stato accusato di aver tentato di rovesciare il Governo. Esso ha partecipato a tutte queste elezioni, ma non ha mai superato la soglia richiesta per ottenere un seggio in Parlamento. Secondo il ricorrente il Governo non ha mai sostenuto che il ricorrente stesso, il suo partito o la sua ideologia minaccino il regime politico democratico del paese. In presenza di tali circostanze, è poco chiaro quale sia lo scopo legittimo che sarebbe perseguito con l'istituzione di un procedimento penale nei confronti del ricorrente per aver esibito una stella rossa ad un evento politico.

b. **Argomenti del Governo**

33. Il Governo sostiene che la disposizione oggetto di contestazione è stata inserita nel codice penale perché le dittature del ventesimo secolo hanno causato molte sofferenze al popolo ungherese. La vista dei simboli legati alle dittature creano sentimenti di disagio, paura o indignazione in molti cittadini, e in alcuni casi rappresentano una violazione dei diritti dei defunti. Indossare i simboli di una dittatura monopartitica in pubblico equivale, nell'opinione del Governo, alla negazione stessa dello Stato di diritto, e deve essere inteso come una manifestazione contraria alla democrazia pluralista. In linea con la posizione della Corte costituzionale in materia, il Governo ritiene pertanto, che la misura in questione persegua legittime finalità di prevenzione dei disordini e di tutela dei diritti altrui.

c. La valutazione della Corte

34. La Corte ritiene che l'ingerenza in questione possa essere considerata come finalizzata a perseguire il legittimo scopo di prevenzione dei disordini e di tutela dei diritti altrui.

4. "Necessaria in una società democratica"

a. Argomenti del ricorrente

35. Il ricorrente ritiene che vi sia una profonda differenza tra le ideologie fasciste e comuniste e che, in ogni caso, la stella rossa non possa essere associata esclusivamente con la "dittatura comunista". Nel movimento internazionale dei lavoratori, la stella rossa – talvolta intesa come rappresentante le cinque dita della mano di un lavoratore o i cinque continenti – è stata considerata sin dal diciannovesimo secolo come un simbolo della lotta per la giustizia sociale, la liberazione dei lavoratori, la libertà del popolo e, in generale, del socialismo in senso lato.

36. Inoltre, nel 1945 l'Ungheria ed altri paesi del vecchio blocco orientale vennero liberati dall'oppressione nazista da soldati sovietici che indossavano la stella rossa. Per molte persone in questi paesi, la stella rossa è stata associata con l'idea di anti-fascismo e di libertà dal totalitarismo di destra. Tra l'altro, tale simbolo è stato adottato sin dall'inizio del ventesimo secolo dagli intellettuali progressisti al fine di realizzare la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ungheria.

37. Il ricorrente riconosce che, prima del passaggio alla democrazia in Europa centrale e orientale, gravi reati furono commessi dalle forze di sicurezza dei regimi totalitari, i cui simboli ufficiali includevano la stella rossa. Queste violazioni dei diritti umani non possono, tuttavia, screditare l'ideologia del comunismo in quanto tale, né tantomeno mettere in discussione i valori politici simboleggiati dalla stella rossa.

38. Il ricorrente richiama l'attenzione sul fatto che, a differenza della propaganda fascista (si veda, *inter alia*, l'articolo 4 del Trattato di Pace di Parigi del 1947 con l'Ungheria – Volume 41 UNTS 135), la promozione del comunismo non è mai stata vietata dagli strumenti del diritto internazionale. La stella rossa è stata intesa come rappresentante diversi movimenti ed idee di sinistra e può essere liberamente esibita nella maggior parte dei paesi europei. In realtà, l'Ungheria è l'unico Stato contraente in cui la sua esibizione pubblica è un reato penale.

39. Infine, il ricorrente sottolinea che il Governo non ha dimostrato l'esistenza di un "bisogno sociale imperativo" tale da richiedere un divieto generale sulla pubblica esibizione di questo simbolo. A suo avviso, sembra improbabile che la stabilità della democrazia pluralistica dell'Ungheria possa risultare compromessa dall'utilizzo da parte sua di un logo politico, volto ad esprimere un'affinità ideologica ed un'identità politica. Al

contrario, il divieto generale di utilizzare la stella rossa come simbolo politico costituirebbe un indebolimento del pluralismo dal momento che impedirebbe a lui e ad altri politici di sinistra di esprimere liberamente le loro opinioni politiche.

b. Argomenti del Governo

40. Il Governo sostiene che in Ungheria la stella rossa non è stata solo il simbolo del movimento internazionale dei lavoratori, come sostenuto dal ricorrente. La storia recente in Ungheria ha modificato il suo significato fino a farla diventare il simbolo di un regime totalitario caratterizzato da ideologie e pratiche che avevano giustificato le violazioni di massa dei diritti umani e la presa violenta del potere. Indossare questo simbolo in pubblico significa identificarsi, con l'intenzione di propagarle, con le ideologie di natura totalitaria che hanno caratterizzato le dittature comuniste.

41. Il Governo desidera attirare l'attenzione sulle conclusioni della Corte costituzionale secondo cui la restrizione in questione, avuto riguardo all'esperienza storica della società ungherese, costituisce una risposta ad un "bisogno sociale imperativo", volta al perseguimento degli scopi legittimi di prevenzione dei disordini e di tutela dei diritti altrui. Similmente la stessa Corte costituzionale ha accertato che questi scopi non possono essere realizzati con mezzi meno severi rispetto a quelli del diritto penale. Inoltre, essa ha ritenuto che la restrizione sia proporzionata agli scopi perseguiti, in quanto tale limitazione è di portata limitata, e si applica solo ad alcune e ben definite forme di utilizzo pubblico di tali simboli, che comportavano l'intenzione di propagare le ideologie totalitarie da essi rappresentate e l'identificazione con esse. Il Governo evidenzia come l'utilizzo di tali simboli per scopi scientifici, artistici, educativi o informativi non sia vietato.

42. Il Governo ha anche affermato che il reato in questione non è stato qualificato come un delitto (*bűntett*), ma solo come una contravvenzione (*vétség*), punibile con un'ammenda (*pénzbüntetés*), che è la sanzione meno grave nel diritto penale ungherese. Inoltre, il Governo evidenzia che al ricorrente è stata concessa la sospensione condizionale della pena, che non è una sanzione (*büntetés*), ma una 'misura' (*intézkedés*).

c. La valutazione della Corte

i. Principi generali

43. La verifica del carattere "necessario in una società democratica" dell'ingerenza in questione richiede alla Corte di verificare se essa risponda ad un "bisogno sociale imperativo". Gli Stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità per valutare l'esistenza di un tale bisogno, ma tale margine va di pari passo con un controllo europeo concernente al tempo stesso la legge e le decisioni che la applicano, anche quando queste

promanino da una giurisdizione indipendente. Alla Corte è pertanto demandato il compito di decidere in modo definitivo se una “restrizione” sia conciliabile con la libertà di espressione così come tutelata dall’articolo 10 (si veda, tra molte altre, *Perna c. Italia* [GC], n. 48898/99, § 39, CEDU 2003-V; *Association Ekin c. Francia*, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII).

44. Il compito della Corte, nell’esercizio della sua funzione di controllo, non è quello di prendere il posto dei competenti giudici nazionali ma piuttosto di controllare, sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 10, le decisioni adottate in base al loro potere discrezionale (si veda *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], n. 29183/95, § 45, CEDU 1999-I).

45. In particolare, la Corte deve determinare se i motivi invocati dai giudici nazionali per giustificare l’ingerenza siano “pertinenti e sufficienti”, se la misura adottata sia “proporzionata agli scopi legittimi perseguiti” (si veda *Chauvy ed Altri c. Francia* n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI). In tal modo, la Corte deve accertare che le autorità nazionali, basandosi su di un’accettabile valutazione dei fatti pertinenti, abbiano applicato norme che siano conformi ai principi enunciati dall’articolo 10 (si veda, tra molte altre, *Zana c. Turchia*, sentenza del 25 novembre 1997, *Reports* 1997-VII, pp. 2547-48, § 51).

46. La Corte ricorda, inoltre, che la libertà d’espressione, così come assicurata al paragrafo 1 dell’articolo 10, costituisce uno dei fondamenti essenziali di ogni società democratica e una delle condizioni indefettibili del suo progresso e della crescita personale di ciascuno. Nell’ambito di applicazione del paragrafo 2 rientrano non solo le “informazioni” o le “idee” accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche quelle che offendono, scioccano o inquietano. Così richiedono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito d’apertura, senza i quali non c’è “società democratica” (si veda, tra molte altre, *Oberschlick c. Austria* (n. 1), sentenza del 23 maggio 1991, Serie A n. 204, § 57, e *Nilsen e Johnsen c. Norvegia* [GC], n. 23118/93, § 43, CEDU 1999-VIII). Sebbene la libertà di espressione possa essere oggetto di eccezioni, esse “devono essere interpretate in maniera restrittiva” e “la necessità di eventuali restrizioni deve essere stabilita in maniera convincente” (si veda, ad esempio, *The Observer e The Guardian c. Regno Unito*, sentenza del 26 novembre 1991, serie A n. 216, pp. 29-30, § 59).

47. La Corte sottolinea, ancora, che vi è poco spazio ai sensi dell’articolo 10 § 2 della Convenzione per le restrizioni aventi ad oggetto le orazioni politiche o il dibattito su questioni di pubblico interesse (si veda *Feldek c. Slovacchia*, n. 29032/95, § 74, CEDU 2001-VIII; *Sürek c. Turchia* (n. 1) [GC], n. 26682/95, § 61, CEDU 1999-IV). Nel caso di specie, la decisione del ricorrente di indossare una stella rossa in pubblico deve essere considerata come il suo modo di esprimere le sue opinioni politiche. L’ostentazione di simboli nell’abbigliamento ricade dunque, nell’ambito d’applicazione dell’articolo 10.

ii. Applicazione di tali principi al caso di specie

48. Innanzitutto, la Corte ricorda il caso di *Rekvényi c. Ungheria* ([GC], n. 25390/94, § § 44-50, CEDU 1999-III), che aveva ad oggetto, in materia di libertà di espressione, una restrizione relativa a taluni diritti politici di agenti di polizia ungheresi. In quel caso, tali restrizioni sono state considerate compatibili con l'articolo 10 della Convenzione, essenzialmente per il fatto che esse riguardavano membri delle forze armate che – nelle specifiche circostanze di transizione verso la democrazia – hanno svolto un ruolo cruciale a sostegno del pluralismo, ma avrebbero potuto parimenti minarlo se avessero perso la loro neutralità. La Corte ha ritenuto che l'ingerenza in questione rientrasse nel margine di discrezionalità delle autorità nazionali, in quanto esse avevano posto la dovuta considerazione dell'esperienza storica ungherese alla base della restrizione in questione.

49. Tuttavia, la Corte constata che le circostanze della fattispecie in esame devono essere distinte da quel caso per almeno due aspetti. In primo luogo, il Sig. Vajnai era un politico che non partecipava all'esercizio del potere conferito dal diritto pubblico, mentre il Sig. Rekvényi era un funzionario di polizia. In secondo luogo, quasi due decenni sono trascorsi dal passaggio dell'Ungheria al pluralismo e il paese ha dimostrato di essere una democrazia stabile (si veda, a tal proposito *Sidabras e Džiautas c. Lituania*, nn. 55480/00 e 59330/00, § 49, CEDU 2004 -- VIII; *Rainys e Gasparavičius c. Lituania*, nn. 70665/01 e 74345/01, § 36, 7 aprile 2005). L'Ungheria è diventata uno Stato membro dell'Unione europea, dopo la sua piena integrazione nel sistema di valori del Consiglio d'Europa e della Convenzione. Inoltre, non vi è alcun segnale che suggerisca l'esistenza di un pericolo reale ed attuale di alcun movimento politico o partito per la restaurazione della dittatura comunista. Il Governo non ha dimostrato nemmeno l'esistenza di una simile minaccia prima dell'entrata in vigore del divieto in questione.

50. La Corte inoltre nota che la tesi della Corte Costituzionale, ripresa dal Governo, e che riguarda l'ampio ambito d'applicazione del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri in questo settore. Tuttavia, occorre sottolineare che nessuno dei casi citati dalla Corte costituzionale (*Barfod c. Danimarca*, sentenza del 22 febbraio 1989, serie A n. 149; *Markt intern Verlag GmbH e Klaus Beermann c. Germania*, sentenza del 20 novembre 1989, Serie A n. 165; *Chorherr c. Austria*, sentenza del 25 agosto 1993, serie A n. 266-B; *Casado Coca c. Spagna*, sentenza del 24 febbraio 1994, serie A n. 285-A; *Jacobowski c. Germania*, sentenza del 23 giugno 1994, serie A n. 291-A) aveva ad oggetto la particolare questione dell'ampiezza della discrezionalità dello Stato nel limitare la libertà di espressione dei politici.

51. Secondo il parere della Corte, quando la libertà di espressione è esercitata nell'ambito di un'orazione politica - come nel caso di specie - le limitazioni sono giustificate solo nella misura in cui esista un bisogno

sociale chiaro, imperativo e specifico. Di conseguenza, la massima cautela deve essere osservata in applicazione di qualsiasi restrizione, in particolare quando il caso coinvolga simboli che hanno molteplici significati. In tali situazioni, la Corte percepisce il rischio che un divieto indiscriminato in merito a tali simboli possa anche comportare la limitazione del loro utilizzo in contesti in cui nessuna restrizione sarebbe giustificata.

52. La Corte è perfettamente consapevole del fatto che le note violazioni di massa dei diritti umani commesse durante il comunismo hanno screditato il valore simbolico della stella rossa. Tuttavia, secondo il parere della Corte, essa non può essere intesa come rappresentare esclusivamente il regime totalitario comunista, così come il Governo ha implicitamente ritenuto (si veda il paragrafo 40, *supra*). È chiaro che questa stella simboleggia anche il movimento internazionale dei lavoratori, che lottano per una società più equa, così come alcuni legittimi partiti politici attivi in diversi Stati membri.

53. Inoltre, la Corte rileva che il Governo non ha dimostrato che indossare la stella rossa comporti esclusivamente un'identificazione con le idee totalitarie, soprattutto alla luce del fatto che il ricorrente lo ha fatto ad una manifestazione pacifica, legalmente organizzata, nella sua qualità di vice-presidente di un partito politico di sinistra, senza alcuna intenzione di partecipare alla vita politica ungherese in spregio dello Stato di diritto. In tale contesto, la Corte sottolinea che è solo da un attento esame del contesto in cui le parole offensive si inseriscono che si può tracciare una distinzione significativa tra il linguaggio semplicemente scioccante ed offensivo – che ricade nell'ambito di tutela dell'articolo 10 – e quello che deve essere privato del diritto di essere tollerato in una società democratica.

54. La Corte ritiene pertanto che il divieto in questione sia troppo ampio in considerazione dei molteplici significati della stella rossa. Il divieto può giungere ad includere attività ed idee che appartengono chiaramente a quelle tutelate dall'articolo 10, e non c'è modo soddisfacente per scindere i diversi significati del simbolo incriminato. Ed invero, la legislazione ungherese rilevante non tenta di fare ciò. Inoltre, anche se tali distinzioni fossero realmente esistite, ne sarebbero potute derivare una serie di incertezze implicant un effetto negativo sulla libertà di espressione nonché l'auto-censura.

55. Per quanto riguarda l'obiettivo dichiarato dal Governo relativo alla necessità di prevenire i disordini, la Corte osserva che il Governo non ha fatto riferimento ad alcun caso in cui fosse sorto in Ungheria un concreto o addirittura remoto pericolo di disordine provocato dalla pubblica esibizione della stella rossa. Secondo l'opinione della Corte, il contenimento di un pericolo meramente ipotetico, come misura preventiva per la tutela della democrazia, non può essere qualificato alla stregua di un "bisogno sociale imperativo". In ogni caso, a parte il divieto in questione, vi sono un certo numero di reati sanzionati dalla legge ungherese che mirano a reprimere i

disordini, anche se essi dovessero essere provocati mediante l'utilizzo della stella rossa (si veda il paragrafo 15, *supra*).

56. Per quanto riguarda il legame tra il divieto di ostentare la stella rossa e l'ideologia totalitaria offensiva sottostante tale simbolo, la Corte sottolinea che, per quanto fastidiosa possa essere la potenziale diffusione di tale ideologia, ciò non può essere l'unico motivo tale da giustificare una limitazione a mezzo di sanzione penale. Non è possibile, in effetti, equiparare alla propaganda pericolosa un simbolo che poteva avere diversi significati nel contesto del caso in esame, in cui esso era esibito da un leader di un partito politico senza note ambizioni totalitarie. Tuttavia, la sezione 269/B del codice penale ungherese non richiede la prova che la concreta ostentazione equivalga a propaganda del totalitarismo. Anzi, la mera ostentazione è inconfutabilmente considerata tale a meno che essa non sia finalizzata a scopi scientifici, artistici, informativi didattici (si veda il paragrafo 41, *supra*, *in fine*). Per la Corte, questo carattere indiscriminato del divieto corrobora la constatazione che esso è inaccettabilmente ampio.

57. La Corte è ovviamente consapevole del fatto che l'uso sistematico del terrore per consolidare il regime comunista in diversi paesi, compresa l'Ungheria, resta una grave cicatrice nella mente e nel cuore dell'Europa. La Corte riconosce che l'esibizione di un simbolo che è stato onnipresente durante il regno di tali regimi possa creare disagio tra le vittime del passato ed i loro parenti, che potrebbero giustamente trovare tali esibizioni irrispettose. Essa ritiene, tuttavia, che tali sentimenti, comunque comprensibili, non possono da soli porre limiti alla libertà di espressione. Considerate le ben note garanzie che la Repubblica d'Ungheria ha fornito legalmente, moralmente e materialmente alle vittime del comunismo, tali emozioni non possono essere considerate come paure razionali. Secondo l'opinione della Corte, un sistema giuridico che applichi restrizioni in materia di diritti umani, al fine di soddisfare i dettami dell'opinione pubblica – reale o immaginaria – non può essere considerato come rispondente ai bisogni sociali imperativi riconosciuti in una società democratica, dal momento che la società deve rimanere razionale nel suo giudizio. Ritenere altrimenti significherebbe assoggettare la libertà di parola e di opinione al veto della censura.

58. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che la condanna del ricorrente per il semplice fatto di aver indossato una stella rossa non può essere considerata rispondente ad un "bisogno sociale imperativo". Inoltre, la misura con cui il suo comportamento è stato sanzionato, anche se relativamente lieve, appartiene alla sfera del diritto penale, sfera che comporta le più gravi conseguenze. La Corte non ritiene che la sanzione sia stata proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Ne consegue che l'ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente non può giustificarsi ai sensi dell'articolo 10 § 2 della Convenzione.

Pertanto, vi è stata una violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

59. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

60. Il ricorrente chiede 10,000 euro (EUR) a titolo di danno morale per la lesione della reputazione derivante dalla sentenza pronunciata contro di lui.

61. Il Governo ritiene che l'eventuale constatazione di una violazione fornirebbe in sé al ricorrente una riparazione sufficiente, data la possibilità prevista dal diritto nazionale di chiedere la revisione di una sentenza penale definitiva dopo una tale constatazione.

62. La Corte ritiene che la constatazione della violazione costituisce un'equa soddisfazione sufficiente per ogni danno morale che il ricorrente possa aver subito.

B. Spese e costi

63. Il ricorrente chiede anche 2,000 Euro, più il 20% di IVA, per le spese legali sostenute dinanzi alla Corte. Tale cifra corrisponde a 10 ore di prestazione d'opera legale, calcolata sulla base di una tariffa oraria di 200 euro, di cui 3 ore di consultazioni con il cliente, 2 ore per studiare il fascicolo, 2 ore per l'analisi giuridica e 3 ore per la stesura delle osservazioni.

64. Il Governo contesta tale richiesta.

65. Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte il rimborso delle spese e dei costi sostenuti dal ricorrente può essere concesso solo nella misura in cui siano dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del loro importo. Nel caso di specie, tenuto conto delle informazioni in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte assegna l'intero importo richiesto.

C. Interessi moratori

66. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi di mora sul tasso d'interesse marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Ritiene* che vi è stata una violazione dell'articolo 10 della Convenzione;
3. *Ritiene* che la constatazione della violazione costituisce un'equa soddisfazione sufficiente per ogni danno morale che il ricorrente possa aver subito;
4. *Ritiene*
 - (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in conformità a quanto previsto dall'articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 2 000 Euro (duemila euro), per spese e costi, più ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta, somma che deve essere convertita in fiorini ungheresi al tasso applicabile alla data della liquidazione;
 - (b) che a partire dallo spirare del suddetto termine di tre mesi e fino al pagamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
4. *Rigetta* per il resto la domanda di equa soddisfazione.

Redatta in inglese, quindi comunicata per iscritto l'8 luglio 2008, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente